



ORIGINALE

COMUNE DI MONTJOVET

Regione Autonoma Valle d'Aosta

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 4 / 2019

OGGETTO :

IMPOSTA UNICA COMUNALE - APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ANNO 2019.

L'anno **duemiladiciannove** addì **ventotto** del mese di **marzo** alle ore **diciotto** e minuti **trenta** nella solita sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti, recapitati a norma di legge, si è riunito

IL CONSIGLIO COMUNALE

in sessione **STRAORDINARIA** ed in seduta pubblica di **Prima convocazione** nelle seguenti persone:

COGNOME e NOME	PRESENTE
NIGRA dott. Jean-Christophe - Sindaco	Sì
SURROZ Ivo - Vice Sindaco	Sì
BEVILACQUA Massimo - Consigliere	No
DANNA Morena - Consigliere	Sì
GRIVON Michel - Consigliere	Giust.
GROSJACQUES Adriano - Consigliere	No
PETITJACQUES Gabriel - Consigliere	Sì
POMATI Elena - Assessore	Sì
SASSI Michela - Consigliere	Sì
TREVES Stefano - Consigliere	Giust.
TREVES Walter - Consigliere	Sì
VALLET Joseph Vincent - Consigliere	Sì
VINZIO Nedo Carlo - Consigliere	Sì
VOYAT Jean Pierre - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	4

Partecipa alla seduta il Signor **AMATEIS dott. Manuele**, Segretario Comunale

Il Signor **NIGRA dott. Jean-Christophe** nella sua qualità di Sindaco, a mente delle disposizioni previste dal Regolamento Comunale di organizzazione e funzionamento del Consiglio Comunale vigente, assume la presidenza della riunione e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta esponendo essere all'ordine del giorno l'oggetto suindicato.

IMPOSTA UNICA COMUNALE - APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ANNO 2019.

I sottoscritti esaminata la proposta di deliberazione concernente l'oggetto esprimono:

PARERE	TESTO	ESITO	DATA	RESPONSABILE	FIRMA
Parere di regolarità tecnica	In ordine alla regolarità tecnica, il Responsabile del servizio interessato esprime parere	Favorevole	22/03/2019	AMATEIS dott. Manuele	_____
Parere di regolarità contabile	In ordine alla regolarità contabile, visto l'art.153 c.5 del D.Lgs. 267/2000 - TUEL e di conseguenza l'art. 5 c.1 lett.b) del vigente Regolamento di comunale di contabilità	Favorevole	22/03/2019	AMATEIS dott. Manuele	
Parere di legittimità	Sotto il profilo della legittimità, il Segretario dell'Ente, ai sensi del combinato disposto dell'art.9 lett. d) della L.R. 46/1998 e dell'art. 49bis della L.R. 54/1998 esprime parere:	Favorevole	22/03/2019	AMATEIS dott. Manuele	

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco cede la parola all'Assessore Morena Danna che illustra la bozza di Deliberazione.

Visto il vigente Statuto Comunale, da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 25.05.2016;

Richiamato l'articolo 54 Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

Richiamato in tal senso quanto stabilito dall'articolo 1, comma 169 Legge 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

Richiamato il Decreto del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali del 07 dicembre 2018 pubblicato in Gazzetta ufficiale, Serie generale, n.292 del 17 dicembre 2018 con il quale ha disposto la 1a proroga fino al 28 febbraio 2019 del termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali anno 2019/2021;

Richiamato il decreto del Ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019, pubblicato in data 02.02.2019 nella Gazzetta Ufficiale n. 28, ad oggetto: "Ulteriore differimento del termine per la

deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 28 febbraio al 31 marzo 2019;

Richiamata la Legge di Bilancio 2019, Legge n. 145 del 30.12.2018, recante come oggetto: “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, pubblicata sul supplemento ordinario n. 62 della Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31.12.2018;

Richiamata la Legge Regionale n. 13 del 24.12.2018, avente ad oggetto: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Valle d’Aosta (Legge di Stabilità regionale per il triennio 2019/2021. Modificazione di leggi regionali”;

Visto l’articolo 1, comma 639 Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l’imposta unica comunale (I.U.C.), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

Considerato che, in relazione a tali presupposti impositivi, la I.U.C. si compone dell’Imposta municipale propria (I.M.U.), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (T.A.S.I.), a carico sia del possessore sia dell’utilizzatore dell’immobile, e nella Tassa sui rifiuti (T.A.R.I.), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

Ritenuto pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all’adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2019 nell’ambito dei singoli tributi che costituiscono l’Imposta unica comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;

Considerato che ai sensi dell’articolo 1 Legge 147/13 comma 669 come modificato dall’articolo 1 comma 14 Legge 208/15 sono escluse dall’imposizione della TASI i terreni agricoli e l’abitazione principale, come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Considerate le modifiche apportate dalla Legge 28/12/2015, n. 208 all’art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 2014 e alla Legge 27 dicembre 2013 n. 147, alla disciplina relativa all’Imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2016;

Ritenuto, quindi, nelle more dell’adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Imposta unica comunale, di poter procedere all’approvazione delle aliquote I.M.U. relative all’anno 2019, nell’ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

Considerato che, con riferimento al **Tributo per i servizi indivisibili (TASI)**, l’articolo 1, comma 669 Legge 147/2013, come sostituito dall’articolo 2, comma 1, lettera f) Decreto Legge 16/2014, prevede che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell’abitazione principale, come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Considerato che l’articolo 1, comma 675 Legge 147/2013 prevede che la base imponibile della T.A.S.I. sia quella prevista per l’applicazione dell’I.M.U.;

Considerato che l'articolo 1, comma 675 Legge 147/2013 prevede che e che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille.

Considerato che, a fronte della previsione dettata dallo stesso comma 676, secondo cui il Comune può ridurre con deliberazione del Consiglio Comunale l'aliquota minima fino all'azzeramento, ai Comuni viene attribuita la possibilità di introdurre aliquote inferiori all'1 per mille, graduandole in relazione alle diverse tipologie di immobili, in conformità con quanto previsto dal comma 682, in base al quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 1, comma 677 Legge 147/2013, la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile; e che, come già rilevato, ai sensi dell'articolo 1 comma 28 Legge 208/15, anche per l'anno 2019 ai sensi dell'art. 1 comma 42 della legge di bilancio n. 232 dell'11.12.2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo l'articolo 1 Legge 208/15, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2018;

Considerato che, sempre nell'ambito della TASI, l'articolo 1, comma 682 Legge 147/2013 prevede che, con norma regolamentare, il Comune determina la disciplina per l'applicazione del tributo, con particolare riferimento all'individuazione dei servizi indivisibili ed all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

Ritenuto opportuno, fermo il fatto che sarà successivamente esplicitato all'interno del presente provvedimento l'azzeramento delle aliquote TASI, procedere comunque ad indicare espressamente i seguenti servizi indivisibili prestati dal Comune, ma senza indicazione analitica dei relativi costi:

Servizi indivisibili
Illuminazione pubblica
Cura del verde pubblico
Gestione rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione stradale, manutenzione)
Sgombero neve
Servizi di polizia locale
Servizio di protezione civile
Videosorveglianza
Reti wi-fi pubbliche
Urbanistica, arredo urbano e gestione territorio

Considerato che l'articolo 1, comma 683 Legge 147/2013 prevede che le aliquote della T.A.S.I. devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera *b*), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune;

Ritenuto, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Tributo sui servizi indivisibili, di poter procedere all'approvazione delle aliquote T.A.S.I. relative all'anno 2019, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

Considerato che, con riferimento alla **Tassa rifiuti (T.A.RI.)**, la disciplina dettata dalla Legge 147/2013 (commi 641 – 666) delinea l'applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla T.A.R.E.S. semplificata introdotta a fine 2013 con l'articolo 5 Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102, convertito in Legge 28 ottobre 2013 n. 124;

Considerato che l'articolo 1, comma 683 Legge 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della T.A.RI. in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

Considerato che tale ultima disposizione deve essere coordinata con le disposizioni statutarie del Comune in merito alle competenze in tema di approvazione di aliquote e tariffe;

Richiamata la legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 che ha disciplinato l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e ha previsto la costituzione delle Unités des communes valdôtaines al posto delle Comunità Montane, ed in particolare l'art. 16 "Funzione e servizi comunali da svolgere in ambito sovra comunale per il tramite delle Unités", ha previsto, tra gli altri, anche il "servizio di accertamento e riscossione volontaria delle entrate tributarie";

Vista, altresì, la Convenzione generale tra i comuni del comprensorio e l'Unité des communes valdôtaines Evançon per l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali per l'anno 2019 che comprende tra i servizi da svolgere obbligatoriamente in forma associata anche il Servizio di accertamento e riscossione volontaria delle entrate tributarie;

Visto il Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, relativo all'anno 2019, trasmesso dall'Unité des Communes valdôtaines Evançon, approvato con deliberazione della Giunta n. 4 del 18/02/2019, ad oggetto: "Servizio Tributi Associato – approvazione della determinazione omogenea dei coefficienti necessari all'articolazione della tariffa TARI 2019 tra la globalità delle utenze domestiche e non domestiche presenti nel territorio di Sub-Ato";

Ritenuto necessario provvedere, con la presente deliberazione, alla preliminare approvazione del Piano finanziario per l'anno 2019 redatto dall'Autorità di SubATO, di cui si allega il Prospetto economico-finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, necessario per poter definire le tariffe applicabili ai fini T.A.RI. per l'anno 2019;

Ritenuto necessario provvedere, con la presente deliberazione, all'approvazione delle tariffe TARI, per l'anno 2019, determinate sulla globalità delle utenze domestiche e non domestiche presenti nel territorio del subato;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 1, commi 662 - 665 Legge 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche

o di uso pubblico e che, ai sensi del vigente Regolamento TA.RI., la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;

Considerato altresì che, ai sensi dell'articolo 1 Legge Regionale 9 dicembre 2004 n. 30, in Valle d'Aosta non si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali disciplinato dall'articolo 19 Decreto Legislativo 504/1992 e dall'articolo 1, comma 666 Legge 147/2013;

Considerato infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta unica comunale, la legge di stabilità 2014 ha previsto che, mentre la riscossione dell'I.M.U. dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TA.RI. potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, per quanto consentendo di norma almeno due rate, ovvero il pagamento in un'unica soluzione tramite modello F24 entro la scadenza della prima rata;

Ritenuto opportuno stabilire le seguenti scadenze di pagamento:

I.M.U.	Acconto	16 giugno 2019
	Saldo	16 dicembre 2019
TA.RI.	Prima rata	15 novembre 2019
	Seconda rata	15 febbraio 2020

Visti i Regolamenti comunali rientranti nella disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC):

- il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta municipale propria (I.M.U.), adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 19/04/2016;
- il Regolamento per l'applicazione del Tributo comunale sui servizi indivisibili (TA.S.I.), adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 19/04/2016;
- il Regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti (TA.RI.), adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 19/04/2016, modificato con il nuovo regolamento Unico TARI, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.15 del 30.03.2017 e successivamente ulteriormente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.6 del 27.03.2018;

Vista l'istruttoria condotta dall'Ufficio Tributi;

Richiamata la propria competenza ai sensi dell'art. 20 del vigente Statuto comunale;

Visti i seguenti allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 – TUEL:

- parere di regolarità tecnica reso dal Segretario comunale in qualità di responsabile dell'Ufficio Finanziario Associato;
- parere di regolarità contabile reso dal Segretario comunale in qualità di responsabile dell'Ufficio Finanziario Associato;

Visto l'art. 153, comma 5 del D.Lgs. 267/2000 – TUEL e di conseguenza l'art. 5, comma 1 lett. B del vigente Regolamento comunale di contabilità;

Visto l'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 – TUEL;

Visto il favorevole parere di legittimità espresso dal Segretario dell'ente, ai sensi del combinato disposto dell'art. 9 lett. d), della L.R. 46/1998 e dell'art. 49 bis della L.R. 54/1998;

Procedutosi a votazione palese per alzata di mano nei seguenti risultati:

Presenti	n. 10
Assenti	n. 4
Votanti	n. 10
Favorevoli	n. 10
Contrari	n. 0
Astenuti	n. 0

**IN RAGIONE DI QUANTO SIN QUI ESPOSTO
IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA**

1° di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta unica comunale (I.U.C.), con efficacia dal 1° gennaio 2019:

Imposta municipale propria (I.M.U.)

Aliquota ridotta per abitazione principale di Categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'articolo 13, comma 2 Decreto Legge 201/2011, convertito in Legge 214/2011	4 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili	7,6 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Categoria D	7,6 per mille riservato esclusivamente allo Stato
di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2019, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Categoria A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00;	

Tributo sui servizi indivisibili (T.A.S.I.)

ai sensi dell'articolo 1, comma 676 Legge 147/2013 ed in attesa del consolidamento delle definitive modalità del tributo e della verifica di eventuali diverse esigenze di bilancio, si dispone l'azzeramento dell'aliquota della T.A.S.I. per tutti gli immobili che non siano già esenti per legge.

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall'articolo 13, comma 2 Decreto Legge 201/2011, convertito in Legge 214/2011	0 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	0 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Categoria D	0 per mille
Aliquota per le aree edificabili	0 per mille

Tassa sui rifiuti (T.A.R.I.)

- a. di prendere atto del Piano finanziario per l'anno 2019 redatto dall'Autorità di SubATO, di cui si allega il Prospetto economico-finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- b. di approvare per l'anno 2019 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (T.A.R.I.), determinate con deliberazione della Giunta dell'Unité des Communes Valdôtaines Evançon n. 4 del 18/02/2019, applicando dei coefficienti omogenei, necessari all'articolazione della tariffa Tari 2019, sulla globalità delle utenze domestiche e non domestiche presenti nel territorio del subato:

Utenze domestiche

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1 componente	€ 0,54571	€ 37,35953
2 componenti	€ 0,63667	€ 63,51120
3 componenti	€ 0,70163	€ 74,71906
4 componenti	€ 0,75361	€ 82,19097
5 componenti	€ 0,80558	€ 108,34264
6 o più componenti	€ 0,84456	€ 127,02241

Utenze domestiche seconde case e abitazioni tenute a disposizione

Metri quadrati	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
fino a 55 mq.	€ 0,63667	€ 63,51120
da 56 a 90 mq.	€ 0,70163	€ 74,71906
da 91 mq.	€ 0,75361	€ 82,19097

Utenze non domestiche

Categorie di attività	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)	Totale quota fissa + quota variabile (€/mq/anno)
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	€ 0,16103	€ 0,43140	€ 0,59243
2. Campeggi, distributori carburanti	€ 0,33716	€ 0,48533	€ 0,82249
3. Stabilimenti balneari	€ 0,19122	€ 0,33541	€ 0,52663
4. Esposizioni, autosaloni	€ 0,15097	€ 0,38287	€ 0,53384
5. Alberghi con ristorante	€ 0,53845	€ 1,02458	€ 1,56303
6. Alberghi senza ristorante	€ 0,40258	€ 0,75495	€ 1,15753
7. Case di cura e riposo	€ 0,50322	€ 0,97065	€ 1,47387
8. Uffici, agenzie, studi professionali	€ 0,56864	€ 0,88545	€ 1,45409

9. Banche ed istituti di credito	€ 0,29187	€ 0,48533	€ 0,77720
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	€ 0,43780	€ 0,76681	€ 1,20461
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, pluri licenze	€ 0,53845	€ 1,29420	€ 1,83265
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	€ 0,36232	€ 0,86280	€ 1,22512
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	€ 0,46296	€ 0,81427	€ 1,27723
14. Attività industriali con capannoni di produzione	€ 0,21638	€ 0,64710	€ 0,86348
15. Attività artigianali di produzione beni specifici	€ 0,27677	€ 0,75495	€ 1,03172
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	€ 1,58514	€ 2,13867	€ 3,72381
17. Bar, caffè, pasticceria	€ 1,19263	€ 1,60804	€ 2,80067
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	€ 0,88567	€ 1,55628	€ 2,44195
19. Plurilicenze alimentari e/o miste	€ 0,77496	€ 1,35783	€ 2,13279
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	€ 2,13365	€ 3,75318	€ 5,88683
21. Discoteche, night club	€ 0,52335	€ 0,92320	€ 1,44655
22. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	€ 0,25664	€ 0,55004	€ 0,80668

Utenze soggette a tariffa giornaliera

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%;

2° di dare atto che sull'importo della TA.RI. non si applica, ai sensi dell'articolo 1 Legge Regionale 9 dicembre 2004 n. 30, il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 Decreto Legislativo 504/1992 e di cui all'articolo 1, comma 666 Legge 147/2013;

3° **di stabilire** che la riscossione dell'Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TA.RI. dovrà essere effettuata in n. 2 rate:

I.M.U.	Acconto (50%)	16 giugno 2019
	Saldo (50%)	16 dicembre 2019
TA.RI.	Prima rata	15 novembre 2019
	Seconda rata	15 febbraio 2020

4° **di stabilire** altresì che l'intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in un importo unico entro la scadenza della prima rata;

5° **di riservarsi**, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;

6° **di dare atto** che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2019 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 169 Legge 296/2006;

7° **di dare** la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

IL PRESIDENTE

NIGRA dott. Jean-Christophe

IL SEGRETARIO COMUNALE

AMATEIS dott. Manuele

Attestato di pubblicazione

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione

- È pubblicata, in applicazione all'articolo 52bis, 1° comma, della Legge Regionale 07 dicembre 1998, n. 54
- E resterà affissa all'albo pretorio comunale online per quindici giorni consecutivi: dal **01/04/2019** al **16/04/2019** (articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Montjovet, li 01/04/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

(AMATEIS dott. Manuele)

Attestato di esecutività

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione

- È esecutiva, ai sensi dell'articolo 52ter della Legge Regionale 07 dicembre 1998, n. 54, dal giorno **01/04/2019** (primo giorno di pubblicazione);

Montjovet, li 01/04/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

(AMATEIS dott. Manuele)
